

- All' **A.G.R.E.A**
agea@postacert.regione.emilia-romagna.it
- All' **APPAG Trento**
appag@pec.provincia.tn.it
- All' **ARCEA**
protocollo@pec.arcea.it
- All' **ARPEA**
protocollo@cert.arpea.piemonte.it
- All' **A.R.T.E.A**
artea@cert.legalmail.it
- All' **A.V.E.P.A**
protocollo@cert.avepa.it
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
protocollo@pec.agea.gov.it
- All' **Organismo pagatore
della Regione Lombardia**
opr@pec.regione.lombardia.it
- All' OP della Provincia Autonoma di
Bolzano - **OPPAB**
organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it
- All' Organismo Pagatore **ARGEA
Sardegna**
aragea@pec.agenziaagea.it
- All' Organismo Pagatore **della Regione
Friuli Venezia Giulia**
opr@certregione.fvg.it
- Al **C.A.A. Coldiretti S.r.l.**
caa.coldiretti@pec.coldiretti.it
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
segreteria.caa@pec.confagricoltura.it

Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
amministrazionecaa-cia@legalmail.it

Al **CAA Caf Agri**
caacafagri@pec.caacafagri.com

Al **CAA degli Agricoltori**
caadegliagricoltori@legalmail.it

All' **Agenzia delle Dogane**
adm.direttore@pec.adm.gov.it

All' **Istituto Regionale della Vite e Vino**
ve@crea.gov.it

Alla **CONFCOOPERATIVE Fedagri**
fedagripesca@confcooperative.it

Alla **ANCA / LEGACOOOP**
info@legacoop.coop

Alla **AGCI**
segreteria.presidentenazionale@agci.it

Alla **Unione Italiana Vini**
uiv.confederazione@uiv.it

Alla **FEDERVINI**
federvini@federvini.it

e, p.c. Al **Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e
delle foreste**
-Dir. Gen. delle politiche
Internazionali e dell'Unione europea
pocoi.direzione@pec.politicheagricole.gov.it

Al **Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e
delle foreste**
- Dipartimento dell'Ispettorato centrale
della tutela della qualità e della
repressione frodi dei prodotti
agroalimentari

icqrf.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it

Alle Regioni e PP.AA.

Loro sedi

Alla Regione Veneto

Area Marketing territoriale,
Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Coordinamento Commissione
Politiche agricole

area.marketingterritoriale@regione.veneto.it

Alla RTI Leonardo S.p.A

cybersecurity@pec.leonardo.com

Al RTI Agriconsulting SPA

agea-l3@pec.leonardo.com

Oggetto: VITIVINICOLO – Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento di riconversione e ristrutturazione dei vigneti.

INDICE

| | |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Quadro normativo..... | |
| Campo di applicazione e definizioni | |
| Adempimenti relativi al fascicolo aziendale | |
| Disposizioni di carattere generale e soggetti coinvolti | |
| Beneficiari dell'intervento settoriale | |
| Presentazione delle domande e procedura di selezione | |
| Attività ammesse | |
| Superficie minima per le Operazioni | |
| Definizione ed importi del sostegno unionale | |
| Vigneti storici ed eroici iscritti nell'elenco regionale..... | |
| Reimpianto per motivi fitosanitari | |
| Varianti e Modifiche Minori | |
| Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali..... | |

Sanzioni, penalità e recuperi

Controlli

Divieto doppio finanziamento

Comunicazioni.....

Condizionalità

<St

Quadro normativo

Si riporta di seguito un elenco della normativa unionale e nazionale di riferimento:

- **Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013**, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/07 e, in particolare, gli articoli da 61 a 72;
- **Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021** sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abrogai regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013 ed in particolare gli articoli 57 e 58, comma 1, lettera a);
- **Regolamento UE n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021** sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013;
- **Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021** che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- **Regolamento delegato (UE) N. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021** che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- **Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021** che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021** recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- D.lgs. 21 maggio 2018 n. 74 che ha disposto la riorganizzazione dell'Agenzia per l'Erogazione in Agricoltura – AGEA ed il riordino del sistema di controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art 15 della legge 28 luglio 2016 n. 154 e successive modifiche e integrazioni di cui al D.lgs. 4 ottobre 2019 n. 116

- **Legge 12 dicembre 2016, n. 238** (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino)
- **Decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162** relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020
- **Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni” e in particolare l’articolo 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;
- **Direttiva del Consiglio 2000/29/CE del 8 maggio 2000** concernente “misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità” e successive modifiche;
- **Piano Strategico Nazionale** approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea CCI: 2023IT06AFSP001 C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e s.m.i.;
- **Decreto ministeriale 30 giugno 2020 n. 6899** relativo a “Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 7 comma 3, concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 28 settembre 2020;
- **Decreto ministeriale n. 99707 del 1° marzo 2021** - Attuazione delle misure, nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN, recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120
- **Decreto ministeriale 28 febbraio 2022 n. 93849** relativo a Disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell’ambito delle misure del SIAN recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- **Decreto ministeriale 19 dicembre 2022 n. 649010** relativo a Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- **Decreto ministeriale 24 ottobre 2024 n. 563749** relativo a Modifiche al decreto ministeriale 28 febbraio 2022 n. 93849 relativo a “Disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell’ambito delle misure del SIAN recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120” – Disposizioni urgenti;
- **Decreto ministeriale 2 dicembre 2024 n. 635206** relativo a Disposizioni nazionali di attuazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm e ii. per quanto riguarda l’applicazione dell’intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti
- **Decreto legislativo del 17 marzo 2023 n. 42**, modificato dal Dlgs n. 188 del 23 novembre 2023 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- **Decreto Ministeriale MASAF n. 410748 del 4 agosto 2023** Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del

2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di sostegno specifici previsti nell'ambito del Piano strategico nazionale della PAC per determinati settori.

- **Decreto lgs n. 19 del 2 febbraio 2021** Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.
- **Decreto Lgs. n. 16 del 2 febbraio 2021** Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.
- **Nota DG AGRI Ares (2023) 2035498 del 21 Marzo 2023** “*Wine sectoral interventions Irrigation of vineyards Article 58(1) of Regulation (EU) 2021/2115*”
- **Metodologia costi semplificati per l'intervento “Ristrutturazione e riconversione vigneti” giugno 2024** certificata dal CREA con propria nota n. 49723 del 4 giugno 2024
- **Note DG AGRI Ares (2024) 3510394 del 15 Maggio 2024 e 8096124 del 14 Novembre 2024** su applicazione dell'articolo 11 del Reg. 2022/126 allá Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

Campo di applicazione e definizioni

La presente Circolare definisce la disciplina di armonizzazione per l'applicazione dell'intervento nel settore vitivinicolo della Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti **a decorrere dalla campagna 2025/2026** conformemente alla normativa unionale ed in ossequio alle disposizioni emanate con **D.M. n. 635206 del 2 dicembre 2024**

Alla luce del predetto decreto ministeriale, con la presente Circolare sono definite le modalità e le procedure relative alla presentazione delle domande, ai controlli e all'erogazione dei premi.

Gli Organismi Pagatori possono delegare l'esecuzione delle attività disciplinate dalla presente circolare, nei modi e nei termini stabiliti dalla pertinente regolamentazione unionale.

All'interno della circolare sono utilizzate le seguenti definizioni:

- **Ministero:** il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste - Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'unione europea;
- **Regioni:** le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- **Autorità competenti:** Servizio fitosanitario nazionale e regionale di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 214/2005;
- **Agea:** Agea coordinamento;
- **OP:** Organismo pagatore competente;
- **PSP:** piano strategico nazionale della PAC di cui al regolamento (UE) 2021/2115;
- **Regolamento** il regolamento (UE) 2021/2115 e ss. mm. e ii.;
- **SIAN:** Sistema informativo agricolo nazionale;
- **Schedario viticolo:** strumento previsto dall'art. 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 parte integrante del SIAN nonché del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS) in conformità a quanto previsto dal DM 93849 del 28 febbraio 2022 ss.mm.ii;

- **CUAA:** Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione;
- **CAA:** Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, a cui gli Organismi Pagatori possono delegare alcune funzioni dei procedimenti amministrativi connessi agli atti dichiarativi;
- **Azienda:** il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore agricolo per l'esercizio della propria attività;
- **produttori:** le persone fisiche e/o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino o che abbiano ricevuto un provvedimento di estirpo obbligatorio da parte dell'Autorità competente per motivi fitosanitari;
- **reimpianto per motivi fitosanitari:** il reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari della stessa superficie o di una superficie equivalente oggetto di estirpazione obbligatoria a seguito di infestazione;
- **Vigneto eroico:** vigneto definito all'articolo 2, comma 1, del decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899;
- **Vigneto storico:** vigneto definito all'articolo 2, comma 1 2, e articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899;
- **Viticultura eroica:** superficie vitata che possiede almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - pendenza del terreno superiore a 30%;
 - altitudine superiore ai 500 metri s.l.m. ad esclusione dei vigneti situati su altipiano;
 - sistemazioni degli impianti viticoli su terrazzi e gradoni;
 - viticultura delle piccole isole.
- **Azione:** singolo intervento agronomico necessario per la realizzazione del vigneto oggetto di sostegno alla RRV come da allegato II al D.M. n. **635206 del 2 dicembre 2024** (es: estirpazione, erpicatura, messa a dimora delle barbatelle ecc);
- **Attività:** riconversione varietale, la diversa riallocazione/reimpianto di vigneto, il reimpianto a seguito di estirpazione per motivi fitosanitari, il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti – cfr regolamento (UE) 2115/2021 articolo 58 comma 1 lettera a) sottopunti i) ii) iii) iv);
- **Operazione:** una o più attività comprese in un progetto oggetto di domanda di sostegno (cfr articolo 1 comma 3 del regolamento delegato);
- **TSCU:** tabelle standard dei costi unitari, elaborate a livello nazionale per la nuova programmazione della PAC 2023 - 2027 dalla Rete Rurale Nazionale e da ISMEA e certificate dal Crea, consultabili al link: <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25743>
- **Giorni:** si intendono giorni da calendario.
- **DM:** Decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste n. 635206 del 2 dicembre 2024
- **Rinnovo normale dei vigneti:** il reimpianto della vite sulla stessa superficie, con la stessa varietà, secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale

Adempimenti relativi al fascicolo aziendale

L'agricoltore, prima di presentare domanda di aiuto, deve costituire e/o aggiornare il proprio fascicolo aziendale secondo quanto disposto dagli artt. 4 e 5 del DM 12 gennaio 2015 n. 162 e dalla circolare AGEA.2023.67143 del 12 settembre 2023 e s.m.i.

In particolare, l'azienda agricola costituisce il fascicolo aziendale presso l'Organismo pagatore territorialmente competente ed individuato con riferimento alla sede legale dell'impresa ovvero alla residenza del titolare, nell'ipotesi di impresa individuale.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.M. MASAF n. 99707 del 1° marzo 2021 il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato con le sue componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare. Il mancato rispetto dell'adempimento determina che il fascicolo aziendale non può essere utilizzato nell'ambito di alcun nuovo procedimento amministrativo, sino al suo aggiornamento o conferma.

Disposizioni di carattere generale e soggetti coinvolti

In applicazione dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2021/2115, con il D.M. sono state stabilite le modalità e le condizioni per l'applicazione dell'intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2025/2026.

In relazione al settore vitivinicolo e, con specifico riferimento all'intervento della Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti (RRV), sono state adottate le TSCU da applicarsi ai bandi RRV dalla campagna 2024/2025. Le Regioni/PA adottano proprie determinazioni per applicare l'intervento settoriale della riconversione e ristrutturazione dei vigneti ivi comprese quelle riguardanti:

- la definizione dell'area o delle aree dell'intervento;
- la limitazione dell'intervento alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica;
- l'individuazione dei beneficiari, tra i soggetti legittimati, di cui all'articolo 3, comma 2, del citato D.M.;
- l'indicazione delle varietà, delle forme di allevamento e del numero di ceppi per ettaro;
- la superficie minima oggetto dell'intervento;
- le attività ammissibili a finanziamento, tra quelle di cui all'articolo 5 del citato D.M.;
- il periodo entro il quale le azioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate con la presentazione della domanda di saldo, che non può superare per qualsiasi motivo, **i 3 anni dalla data di finanziabilità della domanda di aiuto**, e, comunque, la data della messa a dimora delle barbatelle non può essere successiva alla validità dell'autorizzazione al reimpianto. **In ogni caso la dotazione nazionale per il finanziamento dell'intervento è garantita fino all'esercizio finanziario 2026/2027 ovvero il 15/10/2027.**
- la concessione del contributo attraverso il pagamento anticipato, prima della conclusione dei lavori, o a collaudo a seguito della conclusione dei lavori con riferimento alla superficie effettivamente realizzata, in conformità all'articolo 42 del regolamento delegato 2022/126;
- le varianti e/o le modifiche minori ai progetti approvati, così come disciplinate dall'articolo 12 del D.M.

Nelle determinazioni di competenza, le Regioni/PA devono indicare che verranno utilizzate TSCU e si impegnano a conformarsi alla metodologia approvata dal gruppo della Rete Rurale Nazionale.

È facoltà delle Regioni/PA, con proprio provvedimento motivato, escludere talune attività (es.

ristrutturazione) o tipologie di impianto (es. tendone).

Le determinazioni delle Regioni/PA devono essere motivate e basate su criteri oggettivi e trasparenti e nel rispetto del principio della par condicio tra aziende e tra. Le informazioni di cui sopra devono essere trasmesse tempestivamente dalle Regioni/PA al Ministero e ad Agea secondo gli schemi riportati negli allegati I e II del citato D.M.

Le Regioni/PA, tuttavia, non possono modificare gli importi dei costi unitari riportati nelle TSCU né aggiungere azioni o attività non riportate nella stessa.

Le Regioni/PA, se del caso, individuano con proprio provvedimento, ulteriori criteri di priorità facoltativi, scegliendoli tra quelli riportati all'allegato V del citato D.M. oltre quello previsto all'articolo 9 dello stesso D.M. in merito ai vigneti eroici o storici, e ad applicare alle domande la relativa ponderazione e le modalità di applicazione. Tali criteri, riportati nella scheda di intervento del Piano strategico nazionale, si fondano sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati nel PSP e sono oggettivi e non discriminatori.

Ai fini della demarcazione con altri strumenti finanziari occorre fare riferimento all'elenco delle azioni di cui all'allegato II citato D.M., nonché al sistema dei controlli previsto nel PSP.

L'Agea, oltre a quanto indicato nelle disposizioni emanate col citato D.M. provvede al monitoraggio ed alle relative comunicazioni concernenti la disponibilità dei fondi, nonché alla raccolta ed all'invio ai Servizi della Commissione Europea delle informazioni periodicamente richieste dalla normativa.

Gli OP definiscono, sulla base della presente circolare, le modalità operative della presentazione delle domande di sostegno, delle varianti e delle domande di pagamento e provvedono all'esecuzione dei controlli ed all'erogazione degli aiuti.

Sono ammesse **solamente due modalità di pagamento** delle richieste di partecipazione all'intervento settoriale, **in anticipo e successivo saldo e a collaudo (saldo finale)**, senza alcun altro pagamento intermedio.

Beneficiari dell'intervento settoriale

Sono beneficiari dell'intervento per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino. Beneficiano, altresì, del sostegno coloro che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti.

È escluso dall'intervento l'utilizzo di autorizzazioni rilasciate sulla base della conversione di diritti di reimpianto acquistati da altri produttori, così come stabilito dalla nota della Commissione Europea Ref (2016) 7158486 del 23/12/2016, punto 9.

Rientrano tra i beneficiari di cui al precedente comma i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori agricoli singoli e associati;
- b) le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi dell'articolo 157 del regolamento;
- c) le cooperative agricole;
- d) le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;
- e) i consorzi di tutela autorizzati ai sensi dell'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016,

n. 238.

Gli aiuti sono erogati dall'OP direttamente al singolo beneficiario, conduttore di azienda agricola, **in regola con le norme unionali, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo**. In particolare, **il sostegno non è concesso ai produttori che coltivano impianti illegali, non iscritti a schedario e alle superfici vitate prive di autorizzazione**.

Il conduttore non proprietario della superficie vitata, per la quale presenta la domanda di premio, deve allegare alla domanda il **consenso all'intervento settoriale sottoscritto dal proprietario**.

Presentazione delle domande e procedura di selezione

Le domande di sostegno sono presentate, anche per il tramite dei CAA e dei Liberi professionisti autorizzati, presso l'OP/Regione competente in relazione alla Regione/PA di ubicazione delle superfici per le quali viene richiesto il sostegno, ferma restando la competenza alla costituzione ed all'aggiornamento del fascicolo aziendale, come definito nel precedente specifico punto della presente Circolare.

Pertanto, se un produttore intende beneficiare dell'aiuto relativo all'intervento settoriale in questione per superfici ubicate in diverse Regioni/PA, **dovrà presentare, una domanda per ciascuna Regione/PA**, all'OP/Regione competente.

Il termine per la presentazione della domanda di aiuto all'OP è il **28 febbraio** di ogni anno, così come previsto dal D.M. Limitatamente **alla campagna 2025/2026, la scadenza è fissata al 31 marzo 2025**.

Tale termine rappresenta la data ultima di presentazione delle domande, **tuttavia, gli OP/Regioni** sono tenuti a garantire l'apertura dei propri sistemi informativi per consentire la presentazione delle domande in congruo anticipo rispetto alla scadenza suddetta, per un periodo non inferiore a **sessanta giorni**.

Controlli prima dell'operazione e termini per poter estirpare il vigneto oggetto di ristrutturazione

Le domande di sostegno sono sottoposte a controlli prima dell'operazione (cd. Controlli ex ante) che riguardano, oltre a tutti gli elementi tecnici indicati in domanda (vitigno, forma di allevamento, sesto di impianto), l'esistenza del vigneto, la sua superficie, misurata secondo quanto stabilito dall'art. 42, comma 1 del Regolamento delegato (UE) n. 2022/126. Occorre inoltre verificare che non si tratti di un mero rinnovo dei vigneti o di vigneti abbandonati compresi nell'operazione richiesta a contributo.

Tuttavia, siccome lo schedario viticolo dispone sia di un sistema informatico di misurazione delle superfici ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 sia di informazioni attendibili e aggiornate sulle varietà di vite piantate, la verifica può essere effettuata mediante controlli amministrativi e, di conseguenza, l'obbligo di effettuare un controllo in loco prima dell'esecuzione delle operazioni può limitarsi al 5% delle domande, con lo scopo di confermare l'attendibilità delle informazioni contenute nello schedario viticolo.

Le Regioni/OP procedono ad estrarre un campione di almeno il 5% delle domande presentate (che copra almeno il 5% del contributo richiesto a livello regionale, secondo quanto riportato nel DM n. 0410748 del 4 agosto 2023 articoli 4 e 5).

Se l'esito dei controlli in loco evidenzia irregolarità o divergenze significative, le Regioni/OP

competenti aumentano il numero di controlli in loco durante l'anno considerato.

L'esito dei predetti controlli determina l'inammissibilità delle superfici vitate riscontrate difformi rispetto alle informazioni contenute nello schedario; le eventuali superfici vitate rimanenti dovranno comunque possedere gli ulteriori requisiti di accesso (es. superficie minima).

Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli ex ante, i richiedenti **non potranno provvedere** all'estirpo del vigneto da ristrutturare o riconvertire, indicato nella domanda di sostegno, prima del **2 ottobre**. È tuttavia possibile procedere all'estirpo del vigneto da ristrutturare o riconvertire prima della suddetta data, qualora le Regioni o gli OP abbiano eseguito e concluso il controllo in loco presso i richiedenti estratti per il controllo a campione.

Il mancato rispetto di quanto sopra, comporta l'inammissibilità della relativa superficie sia per l'estirpo che per l'impianto.

Istruttoria e costituzione della graduatoria

La domanda contiene, almeno, il nome, la ragione sociale del richiedente ed il CUA nonch  i seguenti necessari criteri di ammissibilit :

- a) la descrizione dettagliata delle attivit  proposte e la tempistica per la loro realizzazione;
- b) le attivit  da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata;
- c) un indicatore che consenta di distinguere/identificare le domande e/o attivit  afferenti all'effettuazione di una riconversione o ristrutturazione di un vigneto cos  come individuato con provvedimento regionale di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto 30 giugno 2020 n. 6899, **vigneto eroico e storico di cui alle lettere n) e o)** dell'articolo 1 del citato D.M., nonch  le domande e/o attivit  afferenti **a reimpianti per ragioni fitosanitarie** in quanto a queste particolari categorie sono attribuite specifiche riserve finanziarie o quote del plafond regionale.

Il precedente criterio di ammissibilit , contrassegnato **dalla lettera b)**, costituisce il **cronoprogramma delle attivit **, che deve essere assolutamente esplicitato nella domanda pena l'inammissibilit  della stessa, ed   commisurato alla pianificazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie.

Il cronoprogramma   vincolante su un piano finanziario ai fini della presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Il richiedente  , pertanto, tenuto a presentare la domanda di pagamento del saldo secondo lo scadenziario previsto nella domanda iniziale o dalla successiva domanda di variante approvata.

Eventuali variazioni di quanto indicato, nel caso di modifica del cronoprogramma, devono essere oggetto di apposita richiesta e potranno essere accolte esclusivamente in relazione alla disponibilit  di risorse da parte di ciascuna Regione/PA per l'esercizio finanziario coinvolto e comunque, non oltre il terzo anno successivo alla data di finanziabilit  della domanda di sostegno. A tal fine si specifica che eventuali operazioni che prevedano il saldo finale delle operazioni successivamente al 15 ottobre 2027, non saranno ammissibili.

Eventuali ulteriori informazioni a corredo delle domande sono comunicate dai produttori, su richiesta delle Regioni e degli OP, secondo le modalit  ed i termini definiti dagli stessi.

Gli OP comunicano all'Agea i dati delle domande ricevute, attraverso appositi servizi di

interscambio. Tali informazioni rimangono nel SIAN e sono a disposizione, per quanto di rispettiva pertinenza, degli OP e delle Regioni/PA.

È prevista la possibilità di presentare domanda di **Variante e/o Modifica minore** al progetto iniziale ammesso nel caso in cui il Beneficiario riscontri la necessità di apportare variazioni alle opere da eseguire o anche variazioni del cronoprogramma delle attività da portare a termine.

Le Regioni/PA esaminano tutte le domande presentate sulla base dei criteri di ammissibilità di cui ai punti a) b) e c) soprariportati e ammettono a finanziamento le domande risultate ammissibili. Se il budget a disposizione per l'intervento settoriale non dovesse essere sufficiente a soddisfare tutte le domande ammissibili, si applica il criterio del primo arrivato/primo servito o del pro-rata. Le Regioni/PA effettuano la scelta con proprio provvedimento motivato.

Le Regioni/PA che invece applicano i criteri di priorità secondo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 2 del citato D.M., dopo aver esaminato le domande sulla base dei criteri di ammissibilità indicati al precedente paragrafo, attribuiscono alle stesse i punteggi sulla base della ponderazione assegnata ai criteri di priorità individuati.

Se a seguito dell'istruttoria di cui al precedente comma, le domande risultate ammissibili superano la disponibilità finanziaria assegnata ad ogni Regione/PA, sono ammesse al contributo tutte le domande fino ad esaurimento del budget disponibile. A parità di punteggio viene adottato il criterio del richiedente anagraficamente più giovane e, in caso di società, l'età del proprio rappresentante legale.

Il termine per la definizione della graduatoria di finanziabilità di tutte le domande ammissibili è fissato al **15 novembre** di ogni anno.

Le Regioni/PA devono comunicare ai produttori l'esito della finanziabilità o meno entro e non oltre 15 giorni dalla definizione della graduatoria di finanziabilità.

Attività ammesse

Per **Operazione** si intende l'intero progetto oggetto di domanda di sostegno che viene presentato dal richiedente l'aiuto ai fini della partecipazione all'intervento settoriale in questione.

Tale Operazione contiene una o più **Attività ammesse** dalla regolamentazione comunitaria come indicate all'articolo 5 del DM. Le **attività** di riconversione e ristrutturazione ammissibili sono:

- a) la riconversione varietale che consiste:
 - 1) nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
 - 2) nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo.
- b) la ristrutturazione, che consiste:
 - 1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione ritenuta più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
 - 2) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;

- c) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti anche attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento ovvero in accordo con l'art. 58 comma 1 lettera a) alinea iv) del Reg. 2021/2115 “[...] *introduzione di sistemi avanzati di produzione sostenibile, compresa la riduzione dell’uso di pesticidi, ma escluso il rinnovo normale dei vigneti consistente nel reimpianto con la stessa varietà di vite secondo lo stesso sistema di coltivazione quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale* [...]”. **È esclusa l'ordinaria manutenzione.**

Le varie modalità con le quali si metteranno in pratica le attività ammesse di cui sopra, prendono il nome di **Azioni**.

Limitatamente alla campagna 2025/2026, **il sovrainnesto e le azioni di miglioramento delle tecniche** non sono ammissibili in quanto i relativi costi non sono previsti nelle TSCU. Tenuto conto che il PSP non ha disciplinato i requisiti previsti all'art. 11, commi da 4 a 8 del Regolamento delegato 2022/126 e, in particolare, il comma 4, lettera a), relativi all'ammissibilità degli impianti irrigui su vigneti, tali impianti quale miglioramento delle tecniche di gestione non sono ammissibili.

Qualora si effettuino le attività, di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, attraverso il reimpianto, lo stesso viene effettuato dal beneficiario:

- I. mediante l'utilizzo di un'autorizzazione in suo possesso, fatto salvo quanto indicato al paragrafo Beneficiari dell'intervento;
- II. con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie, di suo possesso;
- III. estirpando un vigneto con successiva acquisizione della relativa autorizzazione;
- IV. mediante autorizzazione da conversione di un diritto di reimpianto, ai sensi dell'art. l'articolo 68 del regolamento 1308/2013, come modificato dal punto 14 del reg 2021/2117 che cita espressamente “2 bis. *A decorrere dal 1° gennaio 2023, una superficie equivalente alla superficie coperta da diritti di impianto che era ammissibile alla conversione in autorizzazioni all'impianto al 31 dicembre 2022 ma non ancora convertiti in autorizzazioni a norma del paragrafo 1, resta a disposizione degli Stati membri interessati, che possono concedere autorizzazioni a norma dell'articolo 64 entro il 31 dicembre 2025*”, fatto salvo quanto indicato al paragrafo Beneficiari dell'intervento settoriale. **L'utilizzo di tali autorizzazioni comporta che la posa delle barbatelle deve avvenire entro e NON oltre il 31 dicembre 2025, pena l'inammissibilità della relativa superficie.**

È, comunque, necessario che vengano rispettate le procedure previste dalla normativa unionale, nazionale e regionale vigente.

Non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione e non beneficia, quindi, di aiuto il **rinnovo normale dei vigneti** giunti al termine del loro ciclo di vita naturale. Parimenti, non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione e non beneficia di aiuto, la **normale gestione dei vigneti**.

I vigneti ristrutturati e riconvertiti con l'intervento settoriale in questione devono essere razionali, e, ove possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile.

Le **varietà di uve da vino utilizzate** nelle attività sopra descritte sono quelle comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalle Regioni/PA in conformità all'accordo tra il Ministro e le Regioni/PA del 25 luglio 2002. Oltre alle suddette varietà è data facoltà alle Regioni/PA di inserire tra quelle utilizzate nelle operazioni anche le varietà classificate come varietà in osservazione.

Il **materiale vivaistico da utilizzare** nelle attività di riconversione e di ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ai sensi del D.lgs. 16/2021. Il beneficiario dovrà produrre la documentazione atta ad attestare la conformità del materiale vegetale impiegato, quale la fattura di acquisto rilasciata dal vivaista autorizzato, oppure copia delle etichette allegate ai mazzi delle barbatelle impiantate, che dovranno permanere a disposizione per il controllo in loco a conclusione dell'operazione.

Le **azioni ammissibili all'aiuto** ai sensi dell'allegato II parte II del Reg. (UE) 2022/126 **non comprendono** mai:

- la normale gestione del vigneto;
- la protezione contro i danni arrecati da selvaggina, uccelli o grandine;
- la costruzione di frangivento e muri di protezione;
- le strade carrozzabili ed elevatori;
- l'acquisto di trattori o di altri mezzi di trasporto;
- l'estirpazione dei vigneti infetti e la perdita di reddito a seguito dell'obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie.

Superficie minima per le Operazioni

La superficie minima oggetto dell'operazione di riconversione e di ristrutturazione ammessa al beneficio dell'intervento comunitario è di **0,5 ettari**. La superficie minima, per le aziende che partecipano a un progetto collettivo o che hanno una superficie vitata inferiore o uguale ad un ettaro, è di **0,3 ettari**.

Le Regioni/PA possono derogare ai predetti limiti con la determinazione di cui all'articolo 2, comma 2, del citato D.M.

Definizione ed importi del sostegno unionale

Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può essere erogato nelle forme seguenti:

- a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione dell'intervento settoriale;
- b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.

La **COMPENSAZIONE DELLE PERDITE DI REDDITO**, di cui alla **lettera a)**, può ammontare fino al 100% della perdita e non può comunque superare l'importo massimo complessivo di **3.000 €/Ha**. Essa è calcolata sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale 8 marzo 2010, n. 2862, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010 e successive modificazioni.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora siano utilizzate autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione, o l'azione è realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto o in caso di **estirpazione obbligatoria** di vigneti per motivi fitosanitari.

Il **CONTRIBUTO AI COSTI DI RISTRUTTURAZIONE E DI RICONVERSIONE**, di cui alla lettera b), è erogato nel limite del 50%, elevato al 75% nelle Regioni/PA classificate come meno sviluppate sulla base delle citate TSCU basati sull'unità di misura delle superfici vitate effettivamente misurate conformemente all'articolo 42 del Regolamento 2022/126 disponibili al link: <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25743>.

Inoltre, sono ammissibili al contributo relativamente ai costi di ristrutturazione e di riconversione quelli riferiti **ALL'ESTIRPAZIONE DEL VIGNETO AMMESSO**, di superficie pari a quella reimpiantata con l'intervento settoriale, di importo unitario riportato nelle TSCU.

La superficie oggetto di estirpazione, nell'ambito del campione del 5% delle superfici da estirpare richieste a contributo viene misurata secondo quanto stabilito all'art. 42 del Reg. 2022/126, senza applicazione della tolleranza tecnica.

Inoltre, sono ammissibili al contributo **i costi dell'impianto del vigneto ammesso**, di superficie pari o superiore a quella estirpata (se ad es. si aggiungono impianti **da autorizzazioni al reimpianto già rilasciate**) che rispettano le caratteristiche, le forme di allevamento e le densità di impianto indicate nella Nota metodologica e nelle TSCU stesse.

In considerazione della possibilità definita dalla Nota metodologica di non considerare nei costi di impianto l'utilizzo di strutture di sostegno usate, gli impianti di vigneto che adottano tali strutture **sono comunque ammissibili al sostegno, purché i relativi costi delle medesime siano esclusi dal finanziamento**

per gli importi riportati nell'allegato 1 delle TSCU.

Le Regioni/OP verificano nei casi in cui è stato richiesto l'intero importo per l'impianto del vigneto in base alla forma di allevamento e alla densità riportate nelle TSCU, che le strutture di sostegno siano nuove e non usate.

Le Regioni/PA dovranno richiedere-al beneficiario le fatture e/o documentazione fiscale/contabile, sia al fine di verificare che il materiale di sostegno utilizzato nell'impianto sia nuovo (se richiesto a contributo) e sia per accertare che il numero di barbatelle e il materiale vegetale utilizzato sia certificato da un punto di vista fitosanitario. Per il materiale vegetale certificato, eventualmente acquistato da fornitori diversi dai vivaisti autorizzati, si devono allegare anche le etichette; altresì tali fornitori diversi dai vivaisti autorizzati devono essere iscritti al RUOP.

Le Regioni/PA sono responsabili per eventuali difformità rispetto a quanto stabilito dall'articolo 59, comma 1, del regolamento (UE) 2021/2115.

Ai fini del riscontro della **pendenza maggiore o minore del 15%** del vigneto interessato da ristrutturazione o riconversione, indicata nelle TSCU, gli Organismi pagatori faranno riferimento alle funzionalità e alle informazioni rese disponibili dai sistemi informativi in uso.

È previsto un contributo alla **viticultura eroica**, come indicata nelle definizioni, sulla base dei costi unitari riportati nelle TSCU.

Inoltre, con riferimento ai **vigneti storici**, ai fini della quantificazione del contributo si deve fare riferimento alle tipologie di intervento e vigneto riportate nelle TSCU, diverse dalla viticultura eroica.

Le attività/azioni ammissibili al finanziamento sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione della domanda di sostegno e, comunque, non oltre il termine stabilito per la realizzazione degli interventi e presentazione della domanda di pagamento finale di saldo.

Il **termine stabilito per la realizzazione degli interventi** non può superare i 3 anni dalla data di finanziabilità della domanda di sostegno, stabilita al 15 novembre di ogni anno (per la campagna 2025/2026 è stata fissata al 15 novembre 2025). Pertanto, a titolo esemplificativo:

- per la campagna 2025/2026 il termine **ultimo per completare le operazioni ammesse a contributo** è il 20 giugno 2027.

Qualora la domanda non risulti finanziabile, le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo totale carico e non sono imputabili al progetto che dovesse venir ripresentato ed ammesso a finanziamento nell'annualità successiva.

Le azioni ammesse sono riportate all'allegato II del citato D.M. e si applicano indistintamente a tutto il territorio nazionale, previa demarcazione con analoghe attività finanziate con fondi FEASR.

Il sostegno è pagato in relazione alla superficie vitata definita in conformità

all'articolo 42, comma 1, del regolamento delegato(UE) 2022/126, secondo la tempistica definita dalla Regione/PA interessata d'intesa con il proprio Organismo pagatore con proprie disposizioni e, comunque, entro 12 mesi dalla presentazione da parte del beneficiario di una domanda di pagamento, valida e completa.

I beneficiari **possono chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto per un importo che non può superare l'80% del contributo ammesso**. Il restante 20% viene erogato all'esito delle verifiche sulla domanda di pagamento di saldo. **L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione** pari al 110% del valore dell'anticipo. Con riguardo alla richiesta di pagamento dell'anticipo la stessa può essere effettuata contestualmente alla presentazione della domanda di sostegno, attenendosi alle istruzioni operative previste dall'Organismo pagatore in applicazione della presente circolare.

Per consentire agli OP di erogare il contributo entro il 15 ottobre dell'esercizio finanziario indicato nel cronoprogramma della domanda di aiuto eventualmente modificato, è necessario che i beneficiari presentino la domanda di pagamento a saldo finale **entro e non oltre il 20 giugno** dell'anno in cui deve avvenire il pagamento. È comunque possibile presentare la domanda di pagamento di saldo finale entro e non oltre il quinto giorno successivo al termine del 20 giugno, fermo restando che i lavori ammessi a contributo siano conclusi entro il termine lavori indicato in domanda, con applicazione della riduzione dell'1% del contributo riconosciuto per ogni giorno di ritardo.

Le Regioni/PA e gli OP, ciascuno per quanto di competenza, comunicano ad AGEA Coordinamento:

1. entro il **10 luglio di ogni anno**, i dati relativi alle domande di pagamento del saldo finale;
2. **entro il 20 settembre di ogni anno**, i dati definitivi delle risorse che saranno pagate entro il 15 ottobre successivo, al fine di garantire un'ultima eventuale riallocazione delle risorse non spese tra Regioni/PA.

Vigneti storici ed eroici iscritti nell'elenco regionale

Per il finanziamento delle azioni di ristrutturazione e riconversione aventi ad oggetto superfici ricadenti nelle aree individuate con provvedimento regionale di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto 30 giugno 2020 n. 6899 come vigneti eroici e storici di cui alle lettere n) e o) dell'articolo 1 del citato D.M., è riservata, una dotazione pari al 20% del plafond assegnato annualmente dalla Regione/PA all'intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Qualora tali fondi non siano impegnati, vengono destinati al finanziamento delle azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

I vigneti eroici e storici sono individuati dalle Regioni/PA con propri provvedimenti adottati in attuazione del Decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899.

I beneficiari dell'aiuto, i cui vigneti sono definiti come storici e/o eroici, si

impegnano ad eseguire eventuali modifiche degli elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo, nel modo meno invasivo e il più rispettoso possibile della tradizione locale, per il mantenimento dei requisiti del riconoscimento eroico e/o storico.

Le tipologie di intervento previste sono volte al ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti eroici o storici e rispondono prioritariamente ad uno o più dei parametri indicati all'articolo 4 comma 1 lettere da a) a c) comprese, del decreto interministeriale 6899/2020.

Sono quindi ammessi:

- a) per i vigneti eroici: le diverse azioni previste dalla presente circolare, compreso il reimpianto del vigneto eroico su superfici diverse, fatto salvo che si mantengano le condizioni per il riconoscimento del vigneto come eroico;
- b) per i vigneti storici: la riconversione varietale deve prevedere il ricorso a vitigni autoctoni o tradizionali della zona oppure autorizzati dai disciplinari di produzione della zona; la modifica della forma di allevamento è possibile a condizione che rientri tra quelle tradizionalmente previste nella zona e approvate dalla Regione/PA, mentre il reimpianto del vigneto storico su superfici diverse da quella in cui è stato estirpato è possibile solo per i vigneti storici riconosciuti ai sensi del Decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899 art. 3 comma 2, mentre negli altri casi è possibile solo il reimpianto sulla medesima superficie in cui è stato estirpato il vigneto storico.

I beneficiari dell'aiuto, a conclusione delle operazioni proposte a contributo, **devono conservare il riconoscimento di vigneto eroico o storico.**

Reimpianto per motivi fitosanitari

Ai sensi dell'articolo 58, comma 1, lettera a), interlinea iii), del regolamento 2021/2115 e dell'articolo 41 del regolamento delegato n. 2022/126 sono di seguito definite, le modalità applicative del reimpianto per motivi fitosanitari, cui i produttori accedono **solo** a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dall'Autorità competente.

Tale provvedimento è trasmesso, contestualmente alla sua adozione, agli uffici competenti per l'accoglimento delle domande della ristrutturazione e riconversione vigneti e per conoscenza al Ministero e contiene, almeno, i seguenti elementi:

- a) l'indicazione del produttore destinatario del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- b) l'indicazione del o degli organismi nocivi che hanno colpito la superficie vitata oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria, tra quelli indicati all'allegato III al citato D.M.;
- c) la localizzazione della o delle superfici vitate colpite dall'infestazione oggetto del provvedimento di estirpazione

obbligatoria;

- d) l'indicazione dell'esatta superficie vitata, espressa in ettari, interessata dal provvedimento;
- e) i termini entro i quali effettuare l'estirpazione obbligatoria.

La documentazione **che giustifica il reimpianto per motivi fitosanitari** è conservata presso le Regioni/PA e tenuta a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.

L'allegato III al citato D.M. potrà essere modificato esclusivamente dal Ministero, sentite le Regioni/PA.

Per il finanziamento del reimpianto per motivi fitosanitari è assegnata la percentuale massima del 15% dei fondi assegnati annualmente dalla Regione/PA all'intervento ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Qualora non utilizzati, i fondi sono destinati al finanziamento delle operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. **Le spese di estirpazione dei vigneti oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria e la compensazione per le perdite di reddito non costituiscono una spesa ammissibile.**

Il reimpianto è effettuato con le medesime varietà di uve da vino estirpate o con varietà diverse purché comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalle Regioni in conformità all'accordo tra il Ministero e le Regioni/PA del 25 luglio 2002 ed avviene entro i 3 anni dalla data di emanazione del provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dall'Autorità competente fatto salvo il termine per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e riconversione vigneti.

Per beneficiare dell'aiuto, il produttore presenta la domanda all'OP/Regione, secondo i termini e le modalità indicati in precedenza per le normali domande di sostegno all'intervento. Alla domanda è allegata copia del provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dall'Autorità competente.

Ai fini di una corretta applicazione dell'intervento l'OP verifica:

- a) l'esecuzione della prescrizione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio recante l'obbligo di estirpazione;
- b) l'effettuazione del reimpianto secondo quanto stabilito dalla presente circolare.

Varianti e Modifiche Minori

È prevista la possibilità di presentare modifiche al progetto iniziale ammesso attraverso la presentazione di una domanda di **Variante** o di una domanda di **Modifica minore** nel caso in cui il Beneficiario riscontri la necessità di apportare variazioni alle opere da eseguire o anche variazioni del cronoprogramma delle attività da portare a termine, secondo le modalità definite dalle Regioni/OP.

Varianti e modifiche minori devono sottostare alle seguenti **quattro condizioni inderogabili**, per cui quanto richiesto non può in nessun caso:

- a) cambiare la **Strategia del Progetto approvato** (da reimpianto a sovrainnesto o viceversa oppure da reimpianto o sovrainnesto a miglioramento delle tecniche o viceversa. Non modifica la strategia, il cambio di attività da riconversione a ristrutturazione o viceversa per coloro che fanno un reimpianto di vigneto);
- b) alterare l'**efficacia dei controlli ex-ante** eventualmente già effettuati;
- c) alterare la **programmazione finanziaria** e pertanto:
 - non è possibile ridurre la superficie concessa;
 - non sono ammesse variazioni di intervento nella TSCU che comportino una differenza di spesa unitaria superiore al 20%. Eventuali variazioni di intervento nella TSCU che comportino una maggiore spesa unitaria dell'intervento, se ammissibili, saranno a totale carico del beneficiario. Variazioni che comportino invece una riduzione della spesa unitaria nella TSCU nel limite del 20% determineranno una riduzione del contributo concesso e di conseguenza dell'importo erogabile in sede di saldo;
- d) comportare una variazione ai criteri di priorità tali da incidere sulla **finanziabilità della domanda ammessa**. La variante e/o la modifica minore può determinare la modifica del punteggio attribuito alla domanda in fase di approvazione, determinando anche una nuova posizione in graduatoria, ma a condizione che la stessa resti finanziabile.

Laddove la variante e/o la modifica minore non rispetti anche una sola delle suddette condizioni, il contributo concesso viene revocato.

Per **Variante** si intende:

1. la variazione del cronoprogramma delle attività da portare a termine;
2. la variazione della modalità di erogazione dell'aiuto;
3. la variazione del titolare (beneficiario/richiedente) nei casi di subentro nella titolarità della domanda iniziale;

La domanda di Variante deve essere presentata e motivata **prima della sua realizzazione** con le modalità e tempistiche, a seconda del tipo di variante, previste dagli Organismi Pagatori in accordo con le Regioni/PA.

Inoltre, copia della domanda di Variante dovrà essere inviata all'Ente Istruttore che, valutata la ricevibilità, provvede a trasmettere l'eventuale autorizzazione o il diniego al Beneficiario richiedente entro e non oltre il 45° giorno dalla data di presentazione della domanda di Variante.

Per quanto attiene alle eventuali richieste di **Variazione del cronoprogramma**, si specifica che esse potranno essere accolte esclusivamente in relazione alla

disponibilità di risorse finanziarie da parte di ciascuna Regione/PA per l'esercizio finanziario coinvolto.

È altresì prevista la possibilità di apportare all'operazione inizialmente approvata modifiche di minore entità, cosiddette **Modifiche Minori**.

Tali modifiche possono essere attuate senza un'autorizzazione, ma devono comunque essere comunicate alla Regione/OP al più tardi con la presentazione della domanda di pagamento di saldo finale e sono verificate nel corso dell'istruttoria della domanda di pagamento finale a saldo. La mancata comunicazione della modifica minore comporta l'inammissibilità delle variazioni.

Rientrano tra le **Modifiche Minori** tutte le modifiche progettuali non considerate Varianti a termini del presente paragrafo.

Modifiche minori che comportino il superamento dell'importo totale del sostegno approvato per l'operazione saranno accolte senza modificare il contributo concesso. Variazioni che comportino una riduzione della spesa unitaria nella TSCU nel limite del 20% determineranno una riduzione del contributo concesso e quindi dell'importo erogabile in sede di saldo.

Eventuali ulteriori informazioni a corredo delle domande iniziali o delle domande di Variante sono comunicate dai produttori, su richiesta degli Organismi Pagatori competenti, in accordo con le Regioni/PA, secondo le modalità ed i termini definiti dagli stessi.

Attività che in fase di controllo finale **dovessero risultare difformi da quanto previsto in domanda di saldo non sono ammesse**.

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Si richiama al riguardo la disciplina prevista dall'art. 3 comma 1, lettere a), d) e) e paragrafo 2, del Reg. (UE) 2021/2116, nonché la normativa nazionale attuativa.

Le penali o sanzioni non sono irrogate in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, individuate a livello comunitario e/o nazionale, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116, comunicate, valutate e debitamente riconosciute. Se la Regione/OP ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti o se sono stati avviati controlli in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono riconosciute le cause di forza maggiore con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze.

Sanzioni, penalità e recuperi

Il Decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 recante “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”, disciplina le sanzioni per la violazione



delle regole stabilite nel PSP per il percepimento dei pagamenti unionali, di cui al regolamento (UE) 2021/2115. Il già menzionato decreto legislativo è stato successivamente modificato e corretto in forza del D. Lgs n. 188 del 23 novembre 2023, il quale ha inserito i Capi VII-bis e VII-ter.

Al riguardo si evidenzia che, per sanzioni si intendono le riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal regolamento (UE) 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato.

Il Capo VII-bis del decreto legislativo n. 42/2023 prevede **le sanzioni per la violazione delle disposizioni del settore vitivinicolo**. Nello specifico, l'art. 24-sexies reca "Sanzioni per la violazione delle regole in materia di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti".

Giova rilevare che i beneficiari del suindicato aiuto, che non realizzino sull'intera superficie l'intervento oggetto della domanda di sostegno, sono soggetti alle seguenti sanzioni:

- a) se la differenza tra la superficie realizzata e quella indicata nella domanda approvata è di minima entità e comunque non superiore al 20 per cento, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
- b) se la differenza tra la superficie realizzata e quella indicata nella domanda di aiuto supera il 20 per cento ma è uguale o inferiore al 50 per cento, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;
- c) se la differenza tra la superficie realizzata e quella indicata nella domanda è superiore al 50 per cento, l'aiuto è negato e, se già concesso, è integralmente restituito.

Onde chiarire quanto affermato al precedente punto b), si esemplifica qui il calcolo da effettuarsi:

- caso in cui l'operazione iniziale indichi la realizzazione dell'attività di ristrutturazione di 1 Ha. di vigneto e per la quale sia previsto un importo del sostegno di € 13.500;
- all'atto del collaudo si è accertata la realizzazione delle opere per complessivi 7.900 mq. con una minore realizzazione del 21% rispetto al previsto;
- l'importo dovuto al beneficiario sarà quindi calcolato come segue:
 - I. realizzato 7.900 mq. pari a € 10.665 (se € 13.500 per Ha.)
 - II. percentuale doppia del non realizzato = 42% (21% * 2)
 - III. importo dovuto € 10.665 – 42% = € 6.185
- nell'eventualità che il beneficiario ricadente in questa fattispecie abbia ricevuto un pagamento anticipato per l'intervento settoriale dell'80%, si dovrà operare come di seguito descritto:

Importo di sostegno previsto = € 13.500

Anticipo ricevuto per l'intervento settoriale dell'80% = € 10.800

Differenza da recuperare o incameramento parziale della fidejussione = € 10.800 - € 6.185 = € 4.615.

Ipotizzando un contributo ad ettaro di € 13.500, si esplicitano per i tre casi precedentemente trattati alcuni esempi di risultato a valle del collaudo. Ed ipotizzando il pagamento dell'anticipo, si evidenzia il calcolo del recupero da effettuare o dell'incameramento (parziale o totale) della cauzione.

Per esemplificare meglio quanto appena detto, si prega di consultare la seguente tabella:

| | Contributo ad Ha. | Superficie richiesta | Importo sostegno | Anticipo 80% | Sup. riscontrata a Collaudo | % compiuto | % non compiuto | Superficie Pagabile | Sostegno effettivamente spettante | saldo da corrispondere | Incameramento cauzione |
|---------|-------------------|----------------------|------------------|--------------|-----------------------------|------------|----------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| caso a) | 13.500,00 | 25.800,00 | 34.830,00 | 27.864,00 | 24.000,00 | 93,02 | 6,98 | 24.000,00 | 32.400,00 | 4.536,00 | NO |
| | 13.500,00 | 25.800,00 | 34.830,00 | 27.864,00 | 20.000,00 | 77,52 | 22,48 | 11.007,75 | 14.860,46 | -13.003,54 | SI |
| | 13.500,00 | 25.800,00 | 34.830,00 | 27.864,00 | 16.000,00 | 62,02 | 37,98 | 3.844,96 | 5.190,70 | -20.993,80 | SI |
| caso b) | 13.500,00 | 25.800,00 | 34.830,00 | 27.864,00 | 15.000,00 | 58,14 | 41,86 | 2.441,86 | 3.296,51 | -22.747,67 | SI |
| | 13.500,00 | 25.800,00 | 34.830,00 | 27.864,00 | 14.000,00 | 54,26 | 45,74 | 1.193,80 | 1.611,63 | -24.307,75 | SI |
| | 13.500,00 | 25.800,00 | 34.830,00 | 27.864,00 | 13.500,00 | 52,33 | 47,67 | 627,91 | 847,68 | -25.015,12 | SI |
| | 13.500,00 | 25.800,00 | 34.830,00 | 27.864,00 | 13.000,00 | 50,39 | 49,61 | 100,78 | 136,05 | -25.674,03 | SI |
| caso c) | 13.500,00 | 25.800,00 | 34.830,00 | 27.864,00 | 12.000,00 | 46,51 | 53,49 | - | - | 27.864,00 | SI + 10% |

L'aiuto è versato solo dopo la verifica che l'intervento oggetto della domanda sia stato realizzato. Tuttavia, nel caso sia richiesto un anticipo, lo stesso è erogato nella misura massima dell'80%, prima che l'operazione di ristrutturazione venga realizzata.

Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 24-sexies, in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali previste dalla normativa unionale e nazionale, ai beneficiari che dimostrano di aver raggiunto l'obiettivo generale dell'operazione è riconosciuto un aiuto pari all'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata, salvo il recupero di quanto ricevuto a titolo di anticipo per la parte non attuata.

I beneficiari dell'aiuto di cui al comma 1 dell'art. 24-sexies del D. Lgs n. 42/2023 **che HANNO RICEVUTO L'ANTICIPO sono esclusi per tre anni dall'accesso ai contributi** per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, salvo nei casi di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali riconosciute dalla normativa unionale e nazionale. Si procede, inoltre, all'incameramento della fideiussione nelle seguenti ipotesi:

- se realizzano l'intervento su una superficie differente rispetto a quella approvata in misura superiore al 50 per cento;
- se rinunciano all'intervento o sono soggetti a revoca dell'aiuto concesso;
- se presentano la domanda del pagamento del saldo finale oltre cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito;
- se non presentano la domanda di pagamento del saldo finale.

I beneficiari dell'aiuto di cui al comma 1 dell'art. 24-sexies del D. Lgs n. 42/2023

che NON HANNO RICEVUTO L'ANTICIPO del contributo sono esclusi per un anno dall'accesso all'aiuto per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti nelle seguenti ipotesi:

- a) presentazione delle domande di pagamento del saldo oltre cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito;
- b) mancata presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- c) presentazione della rinuncia al contributo concesso, successivamente al trentesimo giorno antecedente la data di scadenza della presentazione delle domande di pagamento del saldo.

Al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo **entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa**, viene applicata una **penalità pari all'1%** del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la già menzionata scadenza.

Le domande di pagamento **presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza** del termine previsto, **non possono essere accolte e vengono, quindi, rigettate**.

Qualora i **termini di cui al presente articolo cadano in un giorno festivo**, gli stessi sono posticipati al primo giorno lavorativo successivo, ad esclusione dei 5 giorni di ritardata presentazione della domanda di pagamento a saldo finale.

I termini indicati di 1 o 3 anni di esclusione dalla ristrutturazione e riconversione vigneti, decorrono dalla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di saldo finale, ovvero dalla presentazione della rinuncia, o dalla data di notifica della decadenza.

Le penali di esclusione dall'intervento ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di 1 o 3 anni, non sono applicate nei casi di cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali di cui al paragrafo precedente.

Di seguito si riportano le diverse situazioni sanzionabili suindicate nel sottostante schema:

| <i>Fattispecie riscontrata</i> | <i>Da restituire o incamerare o erogare</i> | <i>Esclusione dalla Ristrutturazione e riconversione vigneti</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Scostamento <= al 20% | Sostegno erogato sulla base della superficie realizzata | NO |
| Scostamento > 20% e <= del 50% | (Realizzato - (% Scostamento*2)) | NO |
| | <i>Se erogato Anticipo:</i> Acconto 80% - (Realizzato - (% Scostamento*2)) | |
| Scostamento > al 50% | Il sostegno non viene erogato | NO |
| | <i>Se erogato Anticipo:</i> 100% dell'Anticipo ricevuto + 10%* | 3 anni salvo cause di forza maggiore/circostanze eccezionali |
| Domanda di pagamento a saldo (dopo aver erogato anticipo) non presentata o presentata oltre il 5° giorno dalla scadenza | 100% dell'Anticipo ricevuto + 10%* | 3 anni salvo cause di forza maggiore/circostanze eccezionali |
| Rinuncia (o revoca) presentata da beneficiari che hanno in precedenza ricevuto l'anticipo del contributo | | |
| Domanda di pagamento a saldo (senza aver erogato l'anticipo), non presentata o presentata oltre il 5° giorno dalla scadenza | Il sostegno concesso non viene erogato | 1 anno salvo cause di forza maggiore/circostanze eccezionali |
| Rinuncia (o revoca) presentata negli ultimi 30 giorni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo (senza erogazione di anticipo) | | |
| Presentazione della domanda di pagamento nei 5 giorni successivi la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento | Riduzione dell'1% del contributo liquidabile finale per ogni giorno di ritardata presentazione, fino al 5° gg compreso (Max -5% del contributo al 5° giorno) | NO |

Controlli

I controlli amministrativi e in loco sono effettuati dall'OP sulla base di quanto disposto dal decreto ministeriale n. 410748 del 04/08/2023 tenuto conto che:

- a) la conformità con le disposizioni in materia di sostegno alle operazioni di ristrutturazione e di riconversione è verificata sulla base dello schedario viticolo;
- b) i controlli amministrativi sulle domande di sostegno, di variante e di pagamento sono sistematici;
- c) i controlli in loco sono:
 - a campione sulle domande di sostegno prima delle operazioni (controlli ex ante), relativamente all'esistenza dei vigneti, all'esclusione del rinnovo normale dei vigneti e agli estirpi dei vigneti;
 - sistematici sulle domande di pagamento e comprendono la verifica dell'avvio e conclusione delle operazioni ed il rispetto dell'applicazione delle TSCU per le voci ivi incluse. Gli Organismi pagatori devono riscontrare la corretta superficie con quella ammessa e la rispondenza qualitativa delle stesse (giusta varietà, strutture, densità dell'impianto, forma di allevamento, ecc.) a quanto dichiarato in domanda ed ammesso a finanziamento nonché la validità delle autorizzazioni esercitate e collegate alla domanda di sostegno.

I controlli relativi all'avvio e alla conclusione dell'operazione possono anche essere attuati con accertamenti da remoto con documentazione fotografica georeferenziata o fiscale relativa ai materiali e servizi acquistati fornita dal beneficiario.

Concluse le operazioni entro il termine fissato in ciascuna Regione/PA, la domanda di pagamento di saldo è presentata dal beneficiario all'Organismo pagatore competente che provvede, entro l'esercizio finanziario di pertinenza della domanda stessa, al collaudo in campo e al pagamento del saldo, in caso di domande che hanno beneficiato dell'anticipo dell'aiuto, oltretutto al successivo svincolo della fidejussione.

Gli OP in fase di istruttoria devono verificare che le stesse domande siano conformi alla normativa comunitaria e nazionale, nonché a quanto previsto dalle Regioni/PA nei loro provvedimenti di attuazione in relazione alle aree di intervento, alle modalità tecniche e alla superficie minima richiesta all'aiuto.

Per quanto riguarda il controllo sui reimpianti per motivi fitosanitari, ed ai fini di una corretta applicazione della misura, l'OP verifica:

- a) l'esecuzione della prescrizione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio recante l'obbligo di estirpazione;
- b) l'effettuazione del reimpianto con le medesime varietà di uve da vino estirpate o con varietà diverse purché comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalle Regioni in conformità all'accordo tra il Ministero e le Regioni e PP.AA. del 25 luglio 2002. Inoltre, deve essere verificato che esso sia avvenuto entro i 3 anni dalla data del

provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dall’Autorità competente.

Controlli ex post

Sulle operazioni finanziate con l’intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, presentate a partire dalla campagna 2023/2024, gli OP effettuano annualmente il controllo post pagamento finalizzato ad accertare che l’investimento finanziato resti di proprietà e in possesso del beneficiario per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo finale.

Il controllo eseguito secondo le modalità riportate nel decreto ministeriale del 4 agosto 2023, n. 410748 prevede che ogni OP estragga un campione che copra per ogni Regione e per ogni anno civile, almeno l’1 % della spesa per le operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui alla frase precedente e per le quali è stato pagato il saldo.

La mancata comunicazione preventiva dell’inosservanza del vincolo, alla Regione/OP, comporta la restituzione dell’intero contributo erogato.

Se l’investimento è effettuato su un terreno preso in affitto, il requisito relativo alla proprietà del beneficiario non si applica, a condizione che l’investimento stesso rimanga in possesso del beneficiario per il medesimo periodo riportato al primo comma.

Laddove il beneficiario cessi un’attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento, gli OP non recuperano l’aiuto finanziario dell’Unione a condizione che il subentrante mantenga gli impegni per la durata residua del vincolo. Tale circostanza deve essere comunicata preventivamente alla Regione e agli OP.

Gli OP non recuperano l’aiuto finanziario dell’Unione in circostanze debitamente giustificate, comunicate, valutate e riconosciute dalle Regioni.

È istituito presso AGEA Coordinamento un elenco di tutte le circostanze debitamente giustificate, comunicate e riconosciute dalle Regioni che non hanno comportato la restituzione del contributo. Le Regioni/ o gli OP devono inviare ad AGEA Coordinamento i casi in cui non hanno recuperato il contributo erogato e potranno visualizzare tutti i casi riportati nell’elenco.

Divieto doppio finanziamento

Al fine di conformarsi al dispositivo dell’art. 36 del Reg. UE) n. 2021/2116 che dispone il divieto di un doppio finanziamento, gli Organismi Pagatori adottano le modalità operative utili alla verifica del divieto in questione.

In particolare, in presenza di aziende per le quali risultino richieste di sostegno sia in relazione al fondo FEAGA, con riferimento alle misure della presente circolare, che in relazione al fondo FEASR, con riferimento a misure relative al settore vitivinicolo dedicate a impianti utilizzando autorizzazioni per nuovi impianti, le domande in questione e la documentazione giustificativa a supporto va verificata al 100% per evitare che venga eluso il divieto di doppio finanziamento. A tal fine, a titolo meramente esemplificativo, è possibile prevedere al momento della predisposizione del bando che i beneficiari si obblighino ad indicare nelle fatture di acquisto del materiale di sostegno e propagazione elementi utili per distinguere la tipologia di intervento finanziata.

Comunicazioni

Gli OP comunicano ad Agea:

- a) limitatamente alla campagna 2025/2026, entro il **28 dicembre 2025**, la somma complessiva degli aiuti oggetto delle domande presentate e di quelle finanziabili;
- b) entro il **20 novembre** di ogni anno le azioni di ristrutturazione e riconversione pagate nel precedente esercizio finanziario chiuso al 15 ottobre.

Entrambe le comunicazioni sono trasmesse, contestualmente, da Agea al Ministero ed alle Regioni/PA.

Inoltre, entro il **15 giugno 2026**, in esecuzione dell'art. 15, comma 3, lettera c) del Reg. di esecuzione UE n. 2022/1475, sono comunicati alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento, i dati dell'esercizio finanziario 2025 di cui all'allegato V, punto 10, del medesimo regolamento (spesa totale ammessa al finanziamento, aiuto finanziario UE ammesso, numero dei beneficiari ammessi e relative operazioni ammesse, inviando l'elenco dei beneficiari).

Condizionalità

A norma dell'articolo 12 del Reg. (UE) 2021/2115 gli aiuti inerenti al settore vitivinicolo non sono soggetti alla condizionalità rafforzata.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti della presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati.

IL DIRETTORE
(Dr. Salvatore Carfi)